



**OGGETTO: MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELL'INFERMIERA – SIG.RA SOMMA ANNA.**

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2033 del 30/05/2025

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

**PREMESSO** che la Sig.ra SOMMA Anna risulta attualmente in servizio con la qualifica di Infermiera a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale dell'80% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative dal 01/07/2024 al 30/06/2025;

**PRESO ATTO** che la dipendente interessata ha chiesto il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale dell'80% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative dal 01/07/2025 al 30/06/2026;

**RICHIAMATI** gli artt. 73, 74 e 75 del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 13 del vigente CCIA 15.10.2019 il quale regola il rapporto di lavoro a tempo parziale;

**ATTESO** che, preso atto della documentazione agli atti, sussistono le condizioni per il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale;

**RITENUTO**, pertanto, previa valutazione dell'Amministrazione nonché tenuto conto del parere favorevole espresso dal Direttore f.f. della SC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie, di disporre il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente in parola nella percentuale dell'80% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative dal 01/07/2025 al 30/06/2026, alle seguenti condizioni:

- Orario di lavoro settimanale: pari a 28 ore e 48 minuti, da articolarsi su quattro giornate lavorative settimanali con la precisazione che la prestazione giornaliera, nel rispetto del debito orario mensile dovuto dalla dipendente, seguirà la turnistica della Struttura di assegnazione e sarà comunicata al dipendente entro il 20 del mese precedente. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 75 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità;
- Ferie e festività soppresse: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai sensi dell'art. 75, c. 9, del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
- Trattamento economico (anche accessorio): pari all'80% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 75, c. 10-11, del C.C.N.L. 02.11.2022 comparto sanità;
- Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
- Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs. n. 81/2015;

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta dalla sig.ra Sara Gariboldi, che ne ha attestato la completezza;



**PRESO ATTO** che il Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Giuseppe di Bartolo, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

#### **DECRETA**

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di disporre nei confronti della Sig.ra Anna SOMMA, con la qualifica di Infermiere a tempo indeterminato, il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale dell'80% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative con decorrenza dal 01/07/2025 al 30/06/2026, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed alle seguenti condizioni che verranno sottoscritte tra l'Amministrazione e la dipendente nel relativo contratto individuale:
  - Orario di lavoro settimanale: pari a 28 ore e 48 minuti, da articolarsi su quattro giornate lavorative settimanali con la precisazione che la prestazione giornaliera, nel rispetto del debito orario mensile dovuto dalla dipendente, seguirà la turnistica della Struttura di assegnazione e sarà comunicata al dipendente entro il 20 del mese precedente. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 75 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità;
  - Ferie e festività soppresse: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai sensi dell'art. 75, c. 9, del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
  - Trattamento economico (anche accessorio): pari all'80% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 75, c. 10-11, del C.C.N.L. 02.11.2022 comparto sanità;
  - Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
  - Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs. n. 81/2015;
2. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile del provvedimento e che da esso non deriva alcun onere aggiuntivo;
3. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
5. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Matteo STOCCO)**